

5.1 OMESSA O ERRATA INDICAZIONE NELLA FATTURA DEGLI ESTREMI DELL'ORDINE

In caso di omessa o errata indicazione della Tripletta di identificazione dell'ordine a cui fanno riferimento, le fatture riferite a forniture che rientrano nel campo di applicazione della norma (v. Paragrafo 3.1) possono essere rifiutate ai sensi del *DM 3 aprile 2013, n. 55*, articolo 2-bis (introdotto dal *DM 24 agosto 2020, n. 132*). In particolare, la causa del rifiuto deve essere indicata riportando la seguente dicitura: "Fattura rifiutata ai sensi del DM 55/2013, articolo 2-bis, c. 1, lettera e) per omessa o errata indicazione dell'ordine elettronico di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo 3".

L'indicazione dell'ordine elettronico si intende:

- *omessa*, se l'indicazione degli estremi dell'ordine è assente (fatti salvi i casi di eccezione previsti nelle Regole tecniche, Paragrafi 8.1 e 8.2);
- *errata*, se l'indicazione degli estremi dell'ordine (e, eventualmente, delle linee d'ordine) è presente ma:
 - si riferisce a un ordine inesistente o non validato da NSO (v. Regole tecniche, Paragrafo 2.5.2);
 - non è conforme alle istruzioni fornite nelle Regole tecniche, Paragrafo 8.1.3, o comunque presenta ambiguità interpretative.